



COMUNE DI BRUSCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

**DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
VERBALE N. 79 DEL 08 /04 /2010**

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione delle tariffe per l'anno 2010

L'anno duemiladieci, il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dr Angelo Antonio Romano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		Presenti	Assenti
Dr. Angelo Antonio ROMANO	SINDACO	x	
Sig. Domenico ESPOSITO	ASSESSORE	x	
Sig. Francesco D'AMORE	ASSESSORE	x	
Sig. Francesco MAIONE	ASSESSORE		x
Sig. Carmine GUARINO	ASSESSORE	x	
Sig. Angelo MAIONE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Marco Caputo

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso

Che il Capo III del D. Lgs 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Che a decorrere dall'anno 2007 per effetto delle Leggi Finanziarie (legge 27/12/2006 n. 296 *Finanziaria 2007*, art. 1 comma 184, e legge 24/12/2007, n. 244 *Finanziaria 2008* art. 1 comma 166) nelle more della completa attuazione delle disposizioni introdotte con il Dlgs 3/4/2006 n. 152, recante il codice delle norme in materia ambientale, il regime di prelievo della Tassa Rifiuti è stato prorogato anche per gli anni 2007 e 2008, e ulteriormente per l'anno 2009 a seguito delle modifiche introdotte con D.L. 30/12/2008 n. 208 art. 5 comma 1, convertito con legge 27/12/2009 n. 13;

Che ancora non è stata emanata la disciplina e i criteri generali, sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa, da introdurre con apposito regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, come previsto dal citato Codice delle norme in materia ambientale, art. 238, comma 6. Si continuano ad applicare, dunque, le discipline regolamentari vigenti (D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, art. 238 comma 11), e soltanto qualora il suddetto regolamento non sia adottato entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (D.L. 30/12/2008, n. 208, convertito nella Legge 27/2/2009 n. 13 art. 5 comma 2 *quater*, come modificato dall'art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009 n. 194);

Che, pertanto, il relativo regime di prelievo fiscale per il Comune di Brusciano per l'anno 2010 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) di cui agli artt. da 58 a 81 del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993 per effetto delle richiamate disposizioni di proroga e non essendo l'Ente passato al regime di TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 (cd Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 (cd Codice ambientale);

Che il D.L. 11 maggio 2007 n. 61 convertito in legge 5 luglio 2007 n. 87 ha stabilito all'art. 7 per i Comuni della Regione Campania che:

“a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti”;

Evidenziato altresì che, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art. 7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

Visto l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) all'art. 1 comma 169 ha così stabilito:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che il DL n. 195 del 30 Dicembre 2009 convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 26 art. 11 comma 5 bis sancisce che per l'anno 2010, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la Tarsu e la Tia sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2 ter. I Comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che in assenza di comunicazione dei costi di conferimento da parte dell'Ente Provincia si debba procedere all'approvazione delle componenti di costo della tariffa rifiuti sia del Comune e sia della Provincia, quest'ultima determinata all'ultimo costo registrato del Comune e comunque nei valori stimati, anche se provvisori, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DL 195/2009 convertito in legge n. 26/2010 salvo eventuali modifiche da apportare a congruaggio del costo quando l'Ente Provincia avrà comunicato il costo di propria competenza;

Visto altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per l'anno 2010 detto termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 Aprile 2010 (Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 2009);

Considerato altresì che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e), del D. L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2010 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti;

Visto la deliberazione di Giunta Municipale n 41 del 30/03/2009, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento R.S.U. per l'anno 2009;

Esaminato il prospetto dei costi le cui risultanze finali riportate nella bozza del bilancio di previsione 2010, sono di seguito riportate:

Tipologia dei costi anno 2010	Importo €
Acquisto beni di consumo	3.200,00
Prestazione di servizi (manutenzioni, assicurazioni, canoni e corrispettivi, smaltimento, ecc)	2.317.173,12
Trasferimenti	17.196,00
Imposte e tasse	600,00
Costo totale per la gestione di competenza 2010 del servizio R.S.U.	2.338.169,12
Deduzione 5% costo dello spazzamento	116.908,46
arrotondamento	60,86
Determinazione del costo di esercizio dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana al netto della deduzione del 5% per spazzamento	2.221.199,00

Ritenuto che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2010 comporta la conseguente necessità di approvare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il prospetto delle tariffe da applicare nell'anno 2010 che si prevede produrranno un gettito complessivo a carico dei contribuenti capace di assicurare la copertura del costo di esercizio al 100% come appresso analiticamente specificato

Categoria	Descrizione Categorie	Tariffa unitaria al mq Compreso addizionali eca e provincia
1	Abitazioni private garage, box, posti macchina, taverne, mansarde cantine e relativi accessori (senza area scoperta di pertinenza);	4,60
2	Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio, di rappresentanza, di cambio e simili, locali degli istituti di credito e assicurazione, dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata nonché degli studi fotografici;	9,64
3	Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito o custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a istituti di igiene e bellezza, a barbieri, a negozi di parrucchieri, di pedicure, a lavanderie, a stirerie, a tintorie e servizi affini, compresi banchi a posteggio fisso, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale, purché coperti;	10,73
4	Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura (con esclusione dei locali effettivamente a ciò destinati);	10,73
5	Locali destinati a ristoranti, a trattorie e osterie, a latterie, a pensioni, a locande, a bar, a pasticcerie, a sale da thé, a gelaterie e simili;	10,73
6	Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti;	10,73
7	Locali destinati a istituti di educazione, di istruzione anche se sportive, dei collegi, di convitti ove si svolge attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici;	8,26
8	Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse e autostazioni;	9,64
8.01	Locali destinati a magazzini e depositi ovvero alla cura e fermentazione e conservazione del prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di depositi dell'industria casearia e simili, le autorimesse e i	4,26

	magazzini generali);	
8.02.01	Locali facenti parte di stabilimenti industriali e laboratori artigiani destinati a: uffici;	10,73
8.02.02	Locali facenti parte di stabilimenti industriali e laboratori artigiani destinati a: mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie, etc...;	10,73
8.02.03	Locali facenti parte di stabilimenti industriali e laboratori artigiani destinati a: lavorazione e trasformazione delle materie;	10,73
9	Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché vani degli istituti aventi scopo di assistenza e di beneficenza disciplinati dalla L. 17.07.1980, n.6972, con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della L. 20.03.1941, n. 366.	3,29

PROSPETTO COPERTURA

Totale Gettito da Tariffe	2.159.499,00
Trasferimenti Ministero Pubblica Istruzione per TARSU scuole pubbliche	9.400,00
Contrib. Stato per raccolta differenziata	52.300,00
TOTALE	2.221.199,00
Costo servizio N.U.	2.221.199,00
Percentuale di copertura	100%

Tanto premesso si propone di

- 1) Approvare il tasso di copertura del 100% e conseguentemente le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2010 come risultanti dal prospetto di cui alla presente proposta.

- 2) Dare atto che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette tariffe garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2010 in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del D.L. 11/5/2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinatamente competenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/2007, n. 87.

Il Responsabile del servizio finanziario

(dott. Angelo Tarantino)

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario

Ritenuta meritevole di accoglimento ne propone l'approvazione

L'Assessore al Bilancio

(Dott. Carmine Guarino)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria relativa all'argomento segnato in oggetto con in calce la proposta di deliberazione;

Visti i pareri dei responsabili dei servizi, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla proposta;

a voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta come formulata che si intende qui trascritta integralmente;

Con separata ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti esprimono il pare di competenza, come segue:

Parere di regolarità tecnica

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio finanziario

(dott. Angelo Tarantino)

Parere di regolarità contabile

Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio finanziario

(dott. Angelo Tarantino)

www.AlboPretorionline.it 2010/4710

Il Sindaco
Dott. Angelo Antonio Romano

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta dal Responsabile del servizio AA.GG. che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20/04/10 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Dal Municipio, li 20/04/2010

Il Messo Comunale

Sig. T.Perroni

Il Responsabile dell'Area AA.G

Dr.ssa Raffaella RUOTOLO

Il sottoscritto Responsabile AA.GG., su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

x E' stata comunicata con lettera n.9394 del 20/04/2010 ai Capigruppo ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000, art. 125;

L'Impiegato addetto

Sig. G.Cimitile

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dr.ssa Raffaella RUOTOLO

Dalla Residenza Comunale, li 20/04/2010

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000:

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. Comma 4° DEL T.U.E.L. N. 267/2000);

☐ **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data _____;**

L'Impiegato addetto

Sig.ra G.Cimitile

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dr.ssa Raffaella RUOTOLO

Copia della presente delibera è stata notificata per i consequenziali provvedimenti attuativi, al responsabile del servizio interessato: Ufficio Ragioneria - Pdl - P.C.

FIRMA PER RICEVUTA